

Deliberazione della Conferenza metropolitana Direzione Ambiente

N. 3/2017 del registro delle Deliberazioni della Conferenza Metropolitana

ADUNANZA DEL 29/05/2017

Oggetto: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLE C.D. PARTITE PREGRESSE RELATIVE AGLI ANNI 2010 E 2011. RIESAME DELLE MODALITA DI ISCRIZIONE A CESPITE DEI BENI REALIZZATI NEGLI ANNI DAL 2009 AL 2014 E QUANTIFICAZIONE DI ALTRE POSTE PENDENTI TRA ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO E GESTORE UNICO. APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI PROTOCOLLO DI INTESA.

L'anno 2017 addì 29 del mese di maggio alle ore 09:30 nella sede della Città Metropolitana di Genova, nel Salone del Consiglio, si è riunita la Conferenza appositamente convocata.

All'appello risultano i Comuni di :

ARENZANO	Assente	MOCONESI	Assente
AVEGNO	Assente	MONEGLIA	Presente
BARGAGLI	Presente	MONTEBRUNO	Presente
BOGLIASCO	Presente	MONTOGGIO	Presente
BORZONASCA	Assente	NE	Presente
BUSALLA	Assente	NEIRONE	Assente
CAMOGLI	Presente	ORERO	Presente
CAMPO LIGURE	Assente	PIEVE LIGURE	Assente
CAMPOMORONE	Presente	PORTOFINO	Presente
CARASCO	Assente	PROPATA	Presente
CASARZA LIGURE	Assente	RAPALLO	Assente
CASELLA	Presente	RECCO	Presente
CASTIGLIONE CHIAVARESE	Presente	REZZOAGLIO	Assente
CERANESI	Assente	RONCO SCRIVIA	Presente
CHIAVARI	Assente	RONDANINA	Assente
CICAGNA	Assente	ROSSIGLIONE	Presente
COGOLETO	Presente	ROVEGNO	Assente
COGORNO	Presente	SAN COLOMBANO CERTENOLI	Presente
COREGLIA LIGURE	Assente	SANTA MARGHERITA LIGURE	Assente
CROCEFIESCHI	Assente	SANTO STEFANO D'AVETO	Assente
DAVAGNA	Presente	SANT'OLCESE	Presente
FASCIA	Assente	SAVIGNONE	Presente
FAVALE DI MALVARO	Assente	SERRA RICCO'	Presente
FONTANIGORDA	Presente	SESTRI LEVANTE	Presente
GENOVA	Presente	SORI	Presente
GORRETO	Presente	TIGLIETO	Assente
ISOLA DEL CANTONE	Assente	TORRIGLIA	Assente
LAVAGNA	Assente	TRIBOGNA	Assente
LEIVI	Presente	USCIO	Assente
LORSICA	Assente	VALBREVENNA	Presente
LUMARZO	Assente	VOBBIA	Presente
MASONE	Presente	ZOAGLI	Assente
MELE	Presente		
MEZZANEGO	Assente		

MIGNANEGO Presente Presenti: 34,

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE SINISI PAOLO.



Deliberazione della Conferenza metropolitana Direzione Ambiente

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. DORIA MARCO in qualità di PRESIDENTE DELLA CONFERENZA METROPOLITANA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Conferenza a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione del Consigliere PIGNONE ENRICO viene presentata al Consiglio la seguente proposta di deliberazione.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visto il d.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto il bilancio di previsione triennale 2017/2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 29/03/2017;

Vista la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. 64304/15 del 28.7.2015 recante ad oggetto "Nuova struttura dell'Ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi;

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 "Norme in materia di individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti" che individua sul territorio ligure gli ambiti territoriali ottimali di seguito denominati ATO, ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 10, lett. a) della L.r. 1/2014 e ss. mm. e ii. che affida la funzione di Autorità d'Ambito dell' ATO Centro-Est alla Città Metropolitana di Genova;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova ed, in particolare, l'articolo 17, comma 2, lett. h) che dispone in capo al Consiglio Metropolitano la competenza ad adottare gli atti di indirizzo e quelli a contenuto generale relativi alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano di Genova;

Considerato che, stante la sopra citata normativa, la Città Metropolitana di Genova è il soggetto individuato dalla vigente normativa regionale e dalla convenzione in essere con IRETI ad esercitare il ruolo di coordinamento dell'A.T.O., nonché di programmazione e controllo;

Considerato altresì che IRETI è il gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Centro Est della Città Metropolitana di Genova, a seguito della sottoscrizione della Convenzione A.T.O./AMGA del 16.04.2004, approvata con decisione della Conferenza dei Sindaci n. 16 del 22.12.2003, avente per oggetto l'affidamento del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed irrigui, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché della Convenzione, aggiuntiva e modificativa della precedente, successivamente stipulata in data 5.10.2009;

Richiamata l'allora normativa vigente, ossia il D.M. 1.08.1996 "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato" stabiliva, tra l'altro, la revisione triennale per la verifica della corrispondenza della



Deliberazione della Conferenza metropolitana Direzione Ambiente

tariffa media rispetto alla tariffa articolata;

Visto l'art. 16, comma 4, della predetta Convenzione prevede espressamente che: "Fatto salvo quanto eventualmente perentoriamente disposto in via normativa, la tariffa è comunque sottoposta a revisione triennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio (inclusi gli aspetti sociali e territoriali) ovvero dell'effettuazione degli investimenti";

Richiamata la revisione triennale della tariffa era finalizzata sia ad individuare gli scostamenti tra le previsioni economico-gestionali del piano d'ambito e i dati effettivi della gestione, quantificando gli eventuali conguagli tariffari da applicare per ogni triennio oggetto di esame, sia a fornire elementi utili per l'eventuale revisione del piano d'ambito;

Precisato che l'allora Autorità d'Ambito aveva affidato alla Segreteria Tecnica l'incarico di redigere il documento della revisione tariffaria del triennio di regolazione relativo al periodo 2004-2006;

Preso atto che, con decisione n. 9 del 12 febbraio 2010, la suddetta Autorità d'Ambito aveva approvato tale revisione, riconoscendo un credito a favore dell'A.T.O. pari a € 5.630.986, diventati € 3.035.986, a seguito di approvazione della richiesta del gestore di utilizzazione di € 2.595.000 nel Programma degli Interventi 2008, per il quale era previsto che "il conguaglio dello scostamento rilevato troverà collocazione in una successiva revisione del Piano d'Ambito e che pertanto si rende opportuno quantificare anche le eventuali voci di conguaglio riferite al periodo 2007/2009, in modo tale da concludere la revisione relativamente all'intero periodo di affidamento provvisorio";

Preso atto, altresì, che l'Autorità d'Ambito per la successiva revisione tariffaria del triennio di regolazione periodo 2007-2009 si era invece avvalsa della società Area Group S.r.l. che nel documento intitolato "Revisione tariffaria 2007-2009" predisposto dalla società in questione, il credito di cui risultava titolare il gestore unico per il triennio 2007-2009, derivante dal conguaglio tariffario complessivo, considerati i costi operativi sostenuti, i ricavi conseguiti dal gestore, nonché i costi del capitale, era stato quantificato in un importo pari ad € 25.063.894;

Vista la nota del 18 agosto 2011con la quale la Direzione Personale ed Innovazione – Segreteria Tecnica dell'Autorità d'Ambito, nel trasmettere gli esiti del lavoro compiuto da Area Group, aveva formulato diverse osservazioni in ordine alla revisione triennale della tariffa 2007-2009, comportanti diverse compensazioni al credito sopra riconosciuto, determinato infine in € 15.000.000, accettato quale importo finale anche dal gestore unico;

Preso atto che con decisione n. 3 del 14 settembre 2012 l'Autorità d'Ambito ha approvato tale revisione, riconoscendo un credito a favore di Iren, ora IRETI, pari a € 15.000.000 e conseguentemente, dava atto che le parti avevano proceduto a sottoscrivere un apposito protocollo di intesa che regolava i reciproci rapporti e descriveva dettagliatamente le rispettive partite economiche;

Rilevato che nella decisione si dava atto che il recupero del credito così approvato sarebbe avvenuto sulla base di quanto appositamente pattuito nel predetto Protocollo d'Intesa, il quale, al comma 3° dell'articolo unico, prevedeva che "il recupero di tale credito avverrà con le modalità che saranno stabilite dall'AEEG con i provvedimenti tariffari in corso di definizione ed approvazione, tenendo conto dei minori investimenti realizzati rispetto al programma degli interventi e secondo una programmazione finalizzata ad evitare aumenti tariffari e/o comunque a garantire un'adeguata



Deliberazione della Conferenza metropolitana Direzione Ambiente

sostenibilità della tariffa da parte dell'utenza" e, nel protocollo di intesa in questione, le parti si erano dati reciprocamente atto che occorreva, altresì, completare la revisione del biennio 2010-2011 nel più breve tempo possibile al fine di consentire un corretto passaggio al nuovo metodo tariffario in via di predisposizione ed approvazione da parte dell'AEEGSI;

Considerato che:

- Con decisione della Conferenza dei Sindaci n. 9 del 7 agosto 2009 era stato approvato il Piano d'Ambito 2009/2032, comprensivo di modello gestionale ed organizzativo, Programma degli Interventi e Piano Economico e Finanziario;
- Al fine di realizzare consistenti interventi soprattutto in materia di depurazione e, al contempo, di non sforare il limite "k" di aumento di prezzo, era stato stabilito di applicare la remunerazione del capitale per una percentuale del 3,9% a fronte del limite di legge del 7%, specificando che la differenza sarebbe stata successivamente recuperata;
- Con l'approvazione del Metodo Tariffario Transitorio per gli anni 2012/2013 da parte dell'A.E.E.G.S.I é stato superato il precedente Metodo Normalizzato di cui al sopra richiamato D.M. 1.08.1996 e, conseguentemente, anche la revisione triennale della tariffa;
- Successivamente a tale deliberazione è iniziata una articolata fase nel corso della quale le parti hanno, coerentemente con gli impegni assunti, portato avanti sia la definizione delle partite pregresse di conguaglio relative agli anni 2010-2011 e ad altri aspetti ancora pendenti fra l'Ente d'Ambito ed il Gestore, sia le modalità di recupero del credito già approvato con la decisione n. 3/2012 per il triennio 2007/2009, sia del credito ancora da determinare per il biennio 2010/2011;
- Nel frattempo l'AEEGSI, nell'elaborazione del metodo tariffario di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 643/2013/R/idr, ha previsto agli artt. 31 e 32 la "quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse", prescrivendo espressamente che spetta agli Enti di Governo d'Ambito la competenza a quantificare ed approvare tali conguagli entro il 30 giugno 2014 e prevedendo delle modalità minime di rateazione dei conguagli relativi alle partite pregresse in funzione dell'incidenza del conguaglio sul vincolo ai ricavi del gestore per ciascuna tipologia di utenza, pari nel caso di specie ad un anno;
- In data 25 novembre 2016 la Società IRETI ha trasmesso alla Città Metropolitana la nota prot. RT017643-2016-P avente ad oggetto "confronto su conguagli pregressi" con la quale ha inviato all'Amministrazione una relazione recante l'analisi sulla quantificazione dei conguagli tariffari 2010/2011 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 31 della delibera AEEGSI n. 643/2013/R/idr:
- In particolare, nella relazione in questione, si è precisato che: "Al fine di tenere conto della perdita del valore monetario per effetto del trascorrere del tempo, è necessario tenere altresì conto anche del differimento tra anno di riferimento per il calcolo del conguaglio (2009, 2010 e 2011) ed anno della loro determinazione (e quindi dell'avvio del relativo recupero in tariffa). A tal riguardo, coerentemente con le indicazioni previste da metodo AEEGSI, è stato considerato (in luogo del costo finanziario), il tasso di inflazione al consumo";
- Con la medesima nota del 25 novembre 2016, la Società IRETI ha altresì trasmesso alla Città Metropolitana una ulteriore relazione aggiornata recante una propria proposta relativa all'entità



Deliberazione della Conferenza metropolitana Direzione Ambiente

del conguaglio pregresso residuo rispetto a quanto già approvato nel 2012, nonché alle modalità di recupero dei conguagli complessivi;

- L'Ente d'Ambito, con Provvedimento Dirigenziale N. 3287/2016 del 7 dicembre 2016, ha conferito un incarico ad ANEA affinchè procedesse ad elaborare uno studio finalizzato alla determinazione degli importi relativi alle partite pregresse per il periodo 2010-2011 e in generale alla quantificazione delle partite ancora pendenti tra l'EGA ed il Gestore;
- L'Ente d'Ambito ha condotto un approfondito contraddittorio con il Gestore, che si è dipanato in vari incontri tecnici, al fine della ricostruzione e dell'analisi puntuale degli scostamenti di tutte le componenti di costo e di ammortamento considerate nel periodo oggetto di valutazione;
- Le parti, nel convenire sulla necessità di procedere alla definizione della rendicontazione e revisione della tariffa, nonché alla determinazione dell'importo derivante dalla parziale applicazione della remunerazione del capitale, hanno, altresì, convenuto di definire altre questioni inerenti a rilievi mossi dall'A.T.O. in relazione a:
 - ridefinizione dell'ammortamento del capitale degli interventi compresi nel periodo temporale 2010/2014 e relativo trasferimento degli effetti economici sull'intero periodo di affidamento, ossia sino al 2032, per € 9.567.448;
 - mancato riconoscimento di interventi relativi all'anno 2014/2015 per € 746.454;
 - applicazione di penalità per violazione del disciplinare tecnico "Sulla gestione degli investimenti e dei lavori" per € 560.000;
- Nel mese di aprile 2017 ANEA ha, conseguentemente, proceduto ad elaborare un'apposita relazione avente ad oggetto la "Determinazione degli importi relativi alle c.d. partite pregresse relative agli anni 2010-2014, riesame delle modalità di iscrizione a cespite di beni realizzati negli anni 2009-2011, quantificazione di altre partite aperte fra EGA e Gestore unico per una possibile transazione tra le parti";
- In tale relazione, che costituisce parte integrante e sostanziale di tale accordo, ANEA ha proceduto ad un complessivo calcolo di tutte le partite pregresse ed in particolare:
 - la relazione evidenzia quale proposta del Gestore, un credito pari a € 31.604.086 a fronte dell'importo pari a € 28.632.198 determinato dall'Ente d'Ambito (con un differenziale di € 2.971.888);
 - con riguardo alle ulteriori partite a credito dell'E.G.A., di cui penali e interventi non riconosciuti, l'Ente d'Ambito ha inizialmente determinato un importo pari a € 1.306.454, provvedendo successivamente, in fase transattiva, a stabilirne la quantificazione in € 500.000 su impegno del gestore alla chiusura del contenzioso in corso;
- In relazione a quanto sopra l'Ente d'Ambito ha individuato nella somma complessiva di € 43.968.000 il credito spettante al Gestore, così composto:
 - · € 15.000.000 quale credito riconosciuto con la decisione n. 3/2012 per il triennio 2007/2009;
 - · € 868.000 quale adequamento inflattivo al 2017 della somma sopraindicata di € 15.000.000;
 - · € 28.100.000 quale credito da riconoscere con riferimento agli anni 2010-2011 e ad altri



Deliberazione della Conferenza metropolitana Direzione Ambiente

aspetti ancora pendenti fra l'Ente d'Ambito ed il Gestore;

- · Inoltre il tasso di inflazione programmata, stabilito dal Ministero del Tesoro, dovrà essere applicato anche sulla somma di € 28.100.000;
- In ordine alla rateazione del pagamento di tale credito, a fronte della tempistica minima pari ad un anno stabilita dall'art.32 dell'Allegato A alla delibera AEEGSI n. 643/2013/R/idr, il Gestore ha proposto un periodo di tre anni;
- La Città Metropolitana ha ritenuto, invece, preferibile procedere ad una rateazione in quattro anni, oltre ovviamente al relativo adeguamento inflattivo, da applicare a conguaglio l'ultimo anno;
- Conclusivamente, gli esiti degli incontri tecnici di cui sopra hanno condotto alla individuazione della seguente modalità di recupero dell'ammontare di € 43.968.000 relativo ai conguagli delle partite pregresse:
 - 2017: € 5.000.000
 - **-** 2018: € 15.000.000
 - **-** 2019: € 20.000.000
 - 2020: € 3.968.000 + adeguamento inflattivo

e che il modo di procedere appare conforme ai principi stabiliti dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1882 del 12 maggio 2016;

 l'Ente d'Ambito e il Gestore hanno concordato di redigere un protocollo di intesa regolante i rapporti fra le parti contraenti in ordine a quanto stabilito, nonché gli ulteriori impegni in ordine ad alcune questioni sorte tra le parti;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri contabili né alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Genova;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica come da allegato;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DELIBERA

per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano,

- di esprimere parere FAVOREVOLE:
 - 1) all'approvazione dello schema tipo di Protocollo di Intesa che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
 - 2) a dare mandato al Responsabile della Direzione Ambiente alla sottoscrizione del suddetto Protocollo di Intesa:



Deliberazione della Conferenza metropolitana Direzione Ambiente

Visto dal Dirigente (RISSO ORNELLA) Proposta Sottoscritta dal Direttore (RISSO ORNELLA)

Conclusa la discussione (...omissis...), il Presidente della Conferenza DORIA MARCO sottopone la proposta in oggetto a votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Approvata con il voto favorevole della maggioranza dei Comuni presenti:

Favorevoli: n. 26 Comuni

Popolazione rappresentata: 690.831 abitanti

Contrari: n. 6 Comuni (Cogorno, Gorreto, Masone, Mele, Propata, Rossiglione)

Popolazione rappresentata: 15.286 abitanti

Astenuti: n. 2 Comuni (Davagna, San Colombano Certenoli)

Popolazione rappresentata: 4.614 abitanti

Delle decisioni assunte e votazioni adottate si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto

Approvato e sottoscritto
II VICE SEGRETARIO GENERALE
SINISI PAOLO
con firma digitale

Approvato e sottoscritto
II PRESIDENTE DELLA CONFERENZA
METROPOLITANA
DORIA MARCO
con firma digitale

PROTOCOLLO D'INTESA

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLE C.D. "PARTITE
PREGRESSE" RELATIVE AGLI ANNI 2010-2011, RIESAME DELLE MODALITA'
D'ISCRIZIONE A CESPITE DEI BENI REALIZZATI NEGLI ANNI 2009-2014 E
QUANTIFICAZIONE DI ALTRE POSTE PENDENTI TRA E.G.A. E GESTORE
UNICO

۸ddi	 2017	tro	ما	narti:
Auui,	 2 017	แล	ıe	paru.

- Società IRETI S.p.A., Cod. Fisc.: 01791490343, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante Ing. Fabio Giuseppini, nato a Genova (GE), il 19.05.1962, con sede legale in Tortona (AL), Strada provinciale n.95 per Castelnuovo Scrivia, in seguito anche "IRETI";
- Città Metropolitana di Genova, quale Ente di Governo dell'Ambito Centro Est, in persona del Direttore della Direzione Ambiente, Dott.ssa Ornella Risso, nata a Genova, il 3.12.1963, con sede legale in Genova, Piazzale Mazzini, 2,

congiuntamente di seguito anche "le parti".

Premesso che:

- la funzione di Ente di Governo dell'Ambito Centro Est é affidata alla Città
 Metropolitana di Genova;
- la Città Metropolitana di Genova è il soggetto individuato dalla vigente normativa regionale e dalla convenzione in essere con IRETI ad esercitare il ruolo di coordinamento dell'A.T.O., nonché di programmazione e controllo;
- IRETI è il gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Centro Est della Città Metropolitana di Genova, a seguito della sottoscrizione della Convenzione A.T.O./AMGA del 16.04.2004, approvata con decisione della Conferenza dei Sindaci n. 16 del 22.12.2003, avente per oggetto l'affidamento del

servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed irrigui, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché della Convenzione, aggiuntiva e modificativa della precedente, successivamente stipulata in data 5.10.2009;

- l'allora normativa vigente, ossia il D.M. 1.08.1996 "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato" stabiliva, tra l'altro, la revisione triennale per la verifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata;
- l'art. 16, comma 4, della predetta Convenzione prevede espressamente che: "Fatto salvo quanto eventualmente perentoriamente disposto in via normativa, la tariffa è comunque sottoposta a revisione triennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio (inclusi gli aspetti sociali e territoriali) ovvero dell'effettuazione degli investimenti";
- la revisione triennale della tariffa era finalizzata sia ad individuare gli scostamenti tra le previsioni economico-gestionali del piano d'ambito e i dati effettivi della gestione, quantificando gli eventuali conguagli tariffari da applicare per ogni triennio oggetto di esame, sia a fornire elementi utili per l'eventuale revisione del piano d'ambito;
- l'allora Autorità d'Ambito aveva affidato alla Segreteria Tecnica l'incarico di redigere il documento della revisione tariffaria del triennio di regolazione relativo al periodo 2004-2006;
- con decisione n. 9 del 12 febbraio 2010 la suddetta Autorità d'Ambito aveva approvato tale revisione, riconoscendo un credito a favore dell'A.T.O. pari a € 5.630.986, diventati € 3.035.986, a seguito di approvazione della richiesta del gestore di utilizzazione di € 2.595.000 nel Programma degli Interventi 2008, per il

quale era previsto che "il conguaglio dello scostamento rilevato troverà collocazione in una successiva revisione del Piano d'Ambito e che pertanto si rende opportuno quantificare anche le eventuali voci di conguaglio riferite al periodo 2007/2009, in modo tale da concludere la revisione relativamente all'intero periodo di affidamento provvisorio";

- l'Autorità d'Ambito per la successiva revisione tariffaria del triennio di regolazione periodo 2007-2009 si era invece avvalsa della società Area Group S.r.l.;
- nel documento intitolato "Revisione tariffaria 2007-2009" predisposto dalla società Area Group, il credito di cui risultava titolare il gestore unico per il triennio 2007-2009, derivante dal conguaglio tariffario complessivo, considerati i costi operativi sostenuti, i ricavi conseguiti dal gestore, nonché i costi del capitale, era stato quantificato in un importo pari ad € 25.063.894;
- con nota del 18 agosto 2011, la Direzione Personale ed Innovazione Segreteria Tecnica dell'Autorità d'Ambito, nel trasmettere gli esiti del lavoro compiuto da Area Group, aveva formulato diverse osservazioni in ordine alla revisione triennale della tariffa 2007-2009, comportanti diverse compensazioni al credito sopra riconosciuto, determinato infine in € 15.000.000, accettato quale importo finale anche dal gestore unico;
- con decisione n. 3 del 14 settembre 2012 l'Autorità d'Ambito ha approvato tale revisione, riconoscendo un credito a favore di Iren, ora IRETI, pari a € 15.000.000;
- conseguentemente, sempre nella predetta decisione, si dava atto che le parti avevano proceduto a sottoscrivere un apposito protocollo di intesa che regolava i reciproci rapporti e descriveva dettagliatamente le rispettive partite economiche;
- nella decisione si dava atto che il recupero del credito così approvato sarebbe avvenuto sulla base di quanto appositamente pattuito nel predetto Protocollo d'Intesa, il quale, al comma 3° dell'articolo unico, prevedeva che "il recupero di tale credito avverrà con le modalità che saranno stabilite dall'AEEG con i

provvedimenti tariffari in corso di definizione ed approvazione, tenendo conto dei minori investimenti realizzati rispetto al programma degli interventi e secondo una programmazione finalizzata ad evitare aumenti tariffari e/o comunque a garantire un'adeguata sostenibilità della tariffa da parte dell'utenza";

 nel protocollo di intesa in questione, le parti si erano dati reciprocamente atto che occorreva, altresì, completare la revisione del biennio 2010-2011 nel più breve tempo possibile al fine di consentire un corretto passaggio al nuovo metodo tariffario in via di predisposizione ed approvazione da parte dell'AEEGSI;

Considerato che:

- con decisione della conferenza dei Sindaci n. 9 del 7 agosto 2009 era stato approvato il Piano d'Ambito 2009/2032, comprensivo di modello gestionale ed organizzativo, Programma degli Interventi e Piano Economico e Finanziario;
- al fine di realizzare consistenti interventi soprattutto in materia di depurazione e, al contempo, di non sforare il limite "k" di aumento di prezzo, era stato stabilito di applicare la remunerazione del capitale per una percentuale del 3,9% a fronte del limite di legge del 7%, specificando che la differenza sarebbe stata successivamente recuperata;
- con l'approvazione del Metodo Tariffario Transitorio per gli anni 2012/2013 da parte dell'A.E.E.G.S.I é stato superato il precedente Metodo Normalizzato di cui al sopra richiamato D.M. 1.08.1996 e, conseguentemente, anche la revisione triennale della tariffa;
- successivamente a tale deliberazione è iniziata una articolata fase nel corso della quale le parti hanno, coerentemente con gli impegni assunti, portato avanti sia la definizione delle partite pregresse di conguaglio relative agli anni 2010-2011 e ad altri aspetti ancora pendenti fra l'Ente d'Ambito ed il Gestore, sia le modalità di recupero del credito già approvato con la decisione n. 3/2012 per il triennio 2007/2009, sia del credito ancora da determinare per il biennio 2010/2011;

- nel frattempo l'AEEGSI, nell'elaborazione del metodo tariffario di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 643/2013/R/idr, ha previsto agli artt. 31 e 32 la "quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse", prescrivendo espressamente che spetta agli Enti di Governo d'Ambito la competenza a quantificare ed approvare tali conguagli entro il 30 giugno 2014 e prevedendo delle modalità minime di rateazione dei conguagli relativi alle partite pregresse in funzione dell'incidenza del conguaglio sul vincolo ai ricavi del gestore per ciascuna tipologia di utenza, pari nel caso di specie ad un anno;
- in data 25 novembre 2016 la Società IRETI ha trasmesso alla Città Metropolitana la nota prot. RT017643-2016-P avente ad oggetto "confronto su conguagli pregressi" con la quale ha inviato all'Amministrazione una relazione recante l'analisi sulla quantificazione dei conguagli tariffari 2010/2011 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 31 della delibera AEEGSI n. 643/2013/R/idr;
- in particolare, nella relazione in questione si è precisato che: "Al fine di tenere conto della perdita del valore monetario per effetto del trascorrere del tempo, è necessario tenere altresì conto anche del differimento tra anno di riferimento per il calcolo del conguaglio (2009, 2010 e 2011) ed anno della loro determinazione (e quindi dell'avvio del relativo recupero in tariffa). A tal riguardo, coerentemente con le indicazioni previste da metodo AEEGSI, è stato considerato (in luogo del costo finanziario), il tasso di inflazione al consumo";
- con la medesima nota del 25 novembre 2016, la Società IRETI ha altresì trasmesso alla Città Metropolitana una ulteriore relazione aggiornata recante una propria proposta relativa all'entità del conguaglio pregresso residuo rispetto a quanto già approvato nel 2012, nonché alle modalità di recupero dei conguagli complessivi;
- l'Ente d'Ambito in data 7 dicembre 2016 con Provvedimento Dirigenziale N.
 3287/2016, ha conferito un incarico ad ANEA affinchè procedesse ad elaborare uno studio finalizzato alla determinazione degli importi relativi alle partite

pregresse per il periodo 2010-2011 e in generale alla quantificazione delle partite ancora pendenti tra l'EGA ed il Gestore;

- l'Ente d'Ambito ha condotto un approfondito contraddittorio con il Gestore, che si è dipanato in vari incontri tecnici, al fine della ricostruzione e dell'analisi puntuale degli scostamenti di tutte le componenti di costo e di ammortamento considerate nel periodo oggetto di valutazione;
- le parti hanno convenuto di definire altre questioni inerenti a rilievi mossi dall'Ente d'Ambito in relazione a:
 - ridefinizione dell'ammortamento del capitale degli interventi compresi nel periodo temporale 2010/2014 e relativo trasferimento degli effetti economici sull'intero periodo di affidamento, ossia sino al 2032, per circa € 9.567.448;
 - mancato riconoscimento di interventi relativi all'anno 2014/2015 per €
 746.454;
 - applicazione di penalità per presunta violazione del disciplinare tecnico "Sulla gestione degli investimenti e dei lavori" per € 560.000;
- nel mese di aprile 2017 ANEA ha, conseguentemente, proceduto ad elaborare una apposita relazione avente ad oggetto la "Determinazione degli importi relativi alle c.d. partite pregresse relative agli anni 2010-2011, riesame delle modalità di iscrizione a cespite di beni realizzati negli anni 2009-2014, quantificazione di altre partite aperte fra EGA e Gestore unico per una possibile transazione tra le parti";
- in tale relazione, che costituisce parte integrante e sostanziale di tale accordo, ANEA ha proceduto ad un complessivo calcolo di tutte le partite pregresse:
- la relazione evidenzia quale proposta del Gestore, un credito pari a € 31.604.086 a fronte dell'importo pari a € 28.632.198 determinato dall'Ente d'Ambito (con un differenziale di € 2.971.888);
- con riguardo alle ulteriori partite a credito dell'Ente d'Ambito, di cui penali e interventi non riconosciuti, l'Ente d'Ambito ha inizialmente determinato un importo

pari a € 1.306.454,00, provvedendo successivamente, in fase transattiva, a

stabilirne la quantificazione in € 500.000 a chiusura dei contenziosi e dei

procedimenti sanzionatori in corso tra le parti;

che in relazione a quanto sopra l'Ente d'Ambito ha individuato nella somma

complessiva di € 43.968.000 il credito spettante al Gestore, così composto:

i. € 15.000.000,00 quale credito riconosciuto con la decisione n. 3/2012 per il

triennio 2007/2009;

ii. € 868.000 quale adeguamento inflattivo al 2017 della somma di 15.000.000

€, sopraindicata;

€ 28.100.000 quale credito da riconoscere con riferimento agli anni 2010iii.

2011 e ad altri aspetti ancora pendenti fra l'Ente d'Ambito ed il Gestore;

Inoltre il tasso di inflazione programmata, stabilito dal Ministero del Tesoro, dovrà

essere applicato anche sulla somma di 28.100.000;

in ordine alla rateazione del pagamento di tale credito, a fronte della tempistica

minima pari ad un anno stabilita dall'art.32 dell'Allegato A alla delibera AEEGSI n.

643/2013/R/idr, il Gestore ha proposto un periodo di tre anni;

la Città Metropolitana ha ritenuto invece preferibile procedere ad una rateazione in

quattro anni, oltre ovviamente al relativo adeguamento inflattivo, da applicare a

conguaglio l'ultimo anno;

conclusivamente, gli esiti degli incontri tecnici di cui sopra hanno condotto alla

individuazione della seguente modalità di recupero dell'ammontare di € 43.968.000

relativo ai conguagli delle partite pregresse:

○ 2017: € 5.000.000

○ 2018: € 15.000.000

○ 2019: € 20.000.000

o 2020: € 3.968.000 + adeguamento inflattivo

7

che il modo di procedere appare conforme ai principi stabiliti dalla sentenza del

Consiglio di Stato, sez. V, n. 1882 del 12 maggio 2016

- che l'Ente d'Ambito e il Gestore hanno concordato di redigere un protocollo di

intesa regolante i rapporti fra le parti contraenti in ordine a quanto stabilito, nonché

gli ulteriori impegni in ordine ad alcune questioni sorte tra le parti;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto le parti convengono e

stipulano quanto segue:

Articolo unico

1. Le premesse e le considerazioni fanno parte integrante e sostanziale del presente

accordo e devono, pertanto, ritenersi integralmente richiamate e trascritte.

2. L'Ente di Governo riconosce la sussistenza, in favore di IRETI, che accetta, di un

credito netto pari ad € 28.100.000, a chiusura di ogni pendenza di qualsiasi natura

relativa agli anni sino al 2011, nonché alle altre questioni connesse relative agli

investimenti non riconosciuti ed all'applicazione di penalità, con la sola eccezione

degli effetti del pendente giudizio del Consiglio di Stato sulle deliberazioni AEEGSI n.

585 del 2012 e n. 273 del 2013.

3. Il recupero di tale credito avverrà, unitamente a quello relativo al periodo

2007/2009, inclusivo dell'adeguamento inflattivo al 2017, nell'arco temporale di

quattro anni secondo una programmazione finalizzata a garantire un'adeguata

sostenibilità della tariffa da parte dell'utenza così articolato:

nel 2017: € 5.000.000

nel 2018: € 15.000.000

nel 2019: € 20.000.000

nel 2020: € 3.968.000 + adeguamento inflattivo

4. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di non avere

null'altro a pretendere per il periodo sino al 2011 ad alcun titolo in pendenza dei fatti

8

e rapporti di cui alle premesse e restano così transatti tra di esse tutti i reciproci diritti

e pretese connessi con i rapporti sopra indicati.

5.Il Gestore si impegna altresì ad avviare percorsi transattivi con i Comuni interessati

per la definizione delle poste pendenti relative alle tariffe ad uso comunale

antecedenti all' 1° gennaio 2016.

6. Le parti concordano che procederanno nel corso del 2018 all'avvio di un tavolo

tecnico in sede ATO per un eventuale revisione delle convenzioni stipulate

precedentemente al 28 aprile 2006 con riferimento ai canoni concessori attualmente

riconosciuti.

7. Il presente atto viene redatto in duplice copia originale ognuna delle quali rimane a

ciascuna parte.

Letto, approvato, sottoscritto

Genova, 2017

per la Città Metropolitana di Genova

Dott. ssa Ornella Risso

per Ireti S.p.A.

Ing. Fabio Giuseppini

9



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 **Servizio Servizi finanziari**

Proponente: Direzione Ambiente

Oggetto: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLE C.D. PARTITE PREGRESSE RELATIVE AGLI ANNI 2010 E 2011. RIESAME DELLE MODALITA DI ISCRIZIONE A CESPITE DEI BENI REALIZZATI NEGLI ANNI DAL 2009 AL 2014 E QUANTIFICAZIONE DI ALTRE POSTE PENDENTI TRA ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO E GESTORE UNICO. APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI PROTOCOLLO DI INTESA.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

[x] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'I								
[] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o su patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE								
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:								
[] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE								

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Co	Codice Cap.	Cap.	Azione		Importo Prenota		notazione	Impegno		Accertamento		CUP	CIG
	Cource	iice Cap.			€	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno	CUP	CIG
TOTALE ENTRATE:			+										
		TOTAL	E SPESE:	-									

Genova li, 25/05/2017

Sottoscritto dal responsabile dei Servizi Finanziari (TORRE MAURIZIO) con firma digitale



Direzione Ambiente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1246/2017 ad oggetto: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLE C.D. PARTITE PREGRESSE RELATIVE AGLI ANNI 2010 E 2011. RIESAME DELLE MODALITA DI ISCRIZIONE A CESPITE DEI BENI REALIZZATI NEGLI ANNI DAL 2009 AL 2014 E QUANTIFICAZIONE DI ALTRE POSTE PENDENTI TRA ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO E GESTORE UNICO. APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI PROTOCOLLO DI INTESA. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Genova Ii, 23/05/2017

Sottoscritto dal Dirigente (RISSO ORNELLA) con firma digitale